



COMUNE DI CANISCHIO Città Metropolitana di TORINO

Frazione Mezzavilla 7 Bis – Canischio 10080 (TO)
☎ 0124/659998 – Fax 0124/698480 – P.IVA 01868520014
✉ e-mail: info@comune.canischio.to.it
Posta Elettronica Certificata : canischio@cert.ruparpiemonte.it
Sito internet : www.comune.canischio.to.it

ORDINANZA N. 16/2020

**OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente del VICE SINDACO
PROVVEDIMENTO DI DICHIARAZIONE DI INAGIBILITA' TOTALE A
SEGUITO DI CROLLO SOLAIO DEL FABBRICATO SITO IN FRAZIONE
SOMBEILA n. 13 NEL COMUNE DI CANISCHIO.**

IL VICE SINDACO

- Visto il D.lgs 267/2000,
- Richiamato art. 26 del vigente statuto comunale;
- Vista la dichiarazione di inagibilità, prodotta dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Canischio, con la quale veniva comunicato l'esito del sopralluogo effettuato con il personale del Servizio di Polizia Municipale presso l'unità abitativa posta in Frazione Sombeila n. 13, di proprietà "**OMISSIS**", dal quale emergeva che l'immobile di che trattasi presenta grave precarietà statica, e di conseguenza è da ritenersi priva del certificato di agibilità di cui agli articoli 24 e 25 del DPR 380/01 s.m.i. che attestino la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, staticità, valutate secondo quanto dispone la norma vigente;
- Ritenuto pertanto di dover assumere iniziative, idonee alla messa in sicurezza e ripristino delle minime condizioni igienico, sanitarie, di salubrità e abitabilità dell'intero immobile;
- Atteso che sussistono i presupposti per emettere ordinanza contingibile e urgente, al fine di attuare il ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie per garantire la pubblica incolumità nonché ripristinare le condizioni igienico sanitarie minime necessarie previste dalla vigente normativa;
- Ritenuto di dover intimare alla proprietà, "**OMISSIS**", di provvedere alla messa in sicurezza del fabbricato, ai soli fini della rimozione della mobilia interna, e di conseguenza ripristinare le condizioni igienico, sanitarie e strutturali minime richieste;
- Visto :
 - ✓ Il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare il potere di ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 50, comma 5, e dell'art. 54, comma 4, dello stesso TUEL;
 - ✓ L'art. 32 della legge 23 Dicembre 1978 n. 833 avente per oggetto l'istituzione del servizio sanitario nazionale che demanda al Sindaco, quale autorità Sanitaria Locale, le competenze per emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e tutela della salute pubblica;
 - ✓ Il D.L. 31 Marzo 1998 n. 112 , conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione al capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59;
 - ✓ L'art. 163 del D.lgs 18 Aprile 2016, n.50, Codice dei contratti pubblici, avente ad oggetto le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile;
- Visto l'art. 650 c.p. dal titolo "inosservanza dei provvedimenti dell'autorità", secondo cui chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito, se il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a €. 206,00";

- Ritenuto indispensabile imporre alla proprietà la messa in sicurezza dell'immobile di cui sopra, al fine del ripristino delle condizioni di sicurezza e igienico – sanitarie e strutturali minime, necessarie e previste dalla vigente normativa;
- Richiamate le norme dettate dal Vigente Regolamento Edilizio Comunale, ed in particolare:
 - ✓ Art. 28 – Salubrità del terreno e della costruzione;
 - ✓ Art. 30 - Salvaguardia e formazione del verde;
 - ✓ Art. 31 - Requisiti delle costruzioni;
 - ✓ Art. 33 - Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private.
- Dato atto che si prescinde dalla preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90 in considerazione dell'esigenza di celerità del provvedimento essendo connesso alla tutela della sicurezza e incolumità pubblica;
- Visto il vigente Regolamento Edilizio Comunale approvato con delibera di C.C. n. 28 del 30/11/2018;
- Considerato l'obbligo della proprietà di mantenere le costruzioni nelle condizioni di abitabilità prescritte dalle Leggi e Regolamenti Comunali di Edilizia e di Igiene;
- Visto il DM n. 37/2008;
- Visto il TUEL 267/2000 art. 54 e ss.mm.ii.;
- Visto lo Statuto vigente del Comune di Canischio
- Vista la legge 07-08-1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

DICHIARA

L'inagibilità dell'intero edificio contraddistinto al N.C.E.U. al foglio n. 10 particella 561 sub. 1, inibendone l'utilizzo sino al perdurare delle condizioni rilevate,

ORDINA

Alla proprietà e a chiunque, a qualunque titolo, occupi il fabbricato stesso, di non utilizzare i locali sino a quando non verranno ripristinate le normali condizioni di sicurezza e sino alla revoca della presente ordinanza;

il confinamento del fabbricato con apposizione di cartellonistica di sicurezza, in particolar modo verso la strada privata adiacente allo stesso immobile, utilizzata anche da altri aventi titolo, che avvisi dello stato di pericolo del fabbricato e di eventuali caduta dall'alto di porzioni distaccate della copertura, ed il contestuale divieto di accesso allo stesso;

DISPONE

Che venga presentata apposita pratica edilizia e relativo progetto per la messa in sicurezza e rifacimento del solaio e dell'eventuale manto di copertura, nel rispetto di quanto previsto dal vigente PRGC;

Che l'ordinanza sia pubblicata sull'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e notificata ai proprietari dell'immobile in oggetto;

COMUNICA

Che ai sensi degli effetti dell'art. 4 e seguenti della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del tecnico comunale.

AVVERTE

Che l'inosservanza alla presente ordinanza comporta la denuncia dei trasgressori alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

Che ai sensi dell'art.3, comma 4 della legge 07.08.1990 n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla notificazione della presente ricorso gerarchico al presidente della Giunta Regionale ovvero nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (legge 06.12.1971 n. 1034, così come modificato dalla legge 205/2000) oppure in via alternativa ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (DPR 24.11.1971 n. 1199))

La presente ordinanza viene trasmessa e pubblicata per quanto di competenza:

- ✓ Al proprietario dell'immobile: **"OMISSIS"** ;
- ✓ Alla stazione dei carabinieri competente per territorio;
- ✓ Mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito istituzionale del comune di Canischio,
- ✓ Al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino;
- ✓ Alla Prefettura della Provincia di Torino;

Canischio, lì 29.07.2020

IL VICE SINDACO

F.to in originale (Dott.ssa Giulia GALLI)